

ZES UNICA IN MARCHE ED UMBRIA

Legge 18 novembre 2025, n. 171

Titolo

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche ed Umbria.

Materie

Sviluppo economico – Imprese - Ambiente

Principali previsioni

- Introduzione di una ZES unica nell'intero territorio di Umbria e Marche, con conseguente integrazione della Cabina di Regia di cui al *decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124* ed estensione a queste regioni delle attribuzioni della Struttura di missione ZES istituita dal citato decreto [art. 1].
- Si dispone l'aggiornamento entro sessanta giorni del Piano strategico ZES al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche e Umbria, ivi compresa la riconversione industriale per la transizione energetica [art. 2].
- Estensione alla Marche e all'Umbria delle misure di semplificazione e agevolazione ex art. 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies, del *decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202* (credito di imposta in relazione agli investimenti in beni strumentali ex art. 16, co. 2 d.l. n. 124/2023).

Iniziativa

Governativa

Letture e testi

I lettura

C. 2688

S. 1639

Durata dell'esame parlamentare

Dal 10 settembre al 12 novembre 2025

(62 giorni)

Ulteriori profili d'interesse

- Assegnato alla 5° Commissione permanente del Senato in sede deliberante (art. 35 R.S.)
- Nella seduta antimeridiana del 10 ottobre 2025 della 5° Commissione permanente del Senato sono stati approvati emendamenti agli artt. 2 e 3, che venivano trasmessi alla 1° Commissione Affari Costituzionali per il parere ex art. 40 comma 6 R.S.
- A seguito del parere non ostativo della 1° Commissione, nella seduta pomeridiana del 10 ottobre 2025 della 5° Commissione permanente del Senato vengono approvati gli articoli emendati ed il disegno di legge nel suo complesso.
- Alla Camera dei Deputati, a seguito di richiesta unanime dei gruppi, è stato disposto il cambiamento di sede, da referente a legislativa (art. 92 comma 6 R.C.).